
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 353 del 17 FEB. 2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 22 FEB. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

DIREZIONE AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Risoluzione del rapporto di lavoro, per raggiunti limiti di età, del dipendente Sig.ra Angela Ferma nata il 15/04/1949 – *ausiliario specializzato* – con decorrenza 01/08/2015.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Carfi

Il Direttore della Struttura
Dott. Giovanni Tolomeo

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 17 FEB. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata

- Direttore Amministrativo

- Dott. Giuseppe Drago

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Visto l'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione con modificazioni del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, recante disposizioni in materia di trattamenti pensionistici a decorrere dal 01/01/2012;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, commi 6,7,9 e 20, il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia, comprensivo degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., è fissato per l'anno 2015 in anni 66 e mesi 3, fermo restando il requisito contributivo minimo di anni 20 e, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, condizionato ad un importo di pensione che non deve risultare inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale;

Viste le circolari Inpdap n. 7 del 13/05/2008, n. 18 del 08/10/2010, n. 27 del 21/07/2011 e, in particolare, la circolare n. 37 del 14 marzo 2012, recanti operative sull'applicazione delle disposizioni normative in materia previdenziale;

Vista la circolare n. 2 del 08 marzo 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica recante *"limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni"* secondo cui *"la nuova disciplina"* di cui alla L. 214/2011 *"riguarda i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico; l'art. 24 non ha invece modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata (comma 4 dell'art. 24). Occorre pertanto chiarire che rimangono vincolati per tutti i dipendenti i limiti fissati dalla normativa generale (compimento del 65° anno di età). In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo contributivo per il diritto a pensione ...%. Discende da quando detto che nel settore del lavoro pubblico non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni ...%. In questa ottica, il comma 7 dell'art. 24 rappresenta una norma eccezionale, finalizzata a consentire la maturazione del diritto a pensione anche in favore di quei dipendenti che altrimenti non sarebbero in grado di fruire di tale trattamento..."*;

Visto l'art. 2, commi 4 e 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, di interpretazione autentica dell'art. 24, comma 4, del D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011, resasi necessaria a a seguito del parziale annullamento del TAR Lazio (cfr. sentenza 2446/2013) della predetta circolare n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Considerato che, a seguito della predetta interpretazione autentica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. n. 41876 del 16/09/2013, ha confermato il contenuto della circolare n. 2/2012;

Preso atto, pertanto, che dalla lettura sistematica della normativa sopra indicata e delle relative circolari esplicative, le PP.AA., al compimento da parte dei propri dipendenti del limite di età ordinamentale (65 anni) dovranno attenersi al rispetto delle seguenti regole:

- a) Immediato collocamento in quiescenza qualora il dipendente alla data del 31/12/2011 aveva già maturato un diritto a pensione a qualunque titolo;
- b) Prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia previsto dal D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 (oggi 66 anni e 3 mesi), sempre se il dipendente è in possesso del requisito contributivo minimo di anni 20;
- c) Prosecuzione del rapporto di lavoro fino alla maturazione del requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia (20 anni o 5 anni per chi può vantare anzianità contributive decorrenti solo dal 01/01/1996) a condizione che tale requisito venga perfezionato entro la data di compimento del 70° anno di età;
- d) Risoluzione del rapporto di lavoro al compimento del limite di età ordinamentale (65 anni) per quei dipendenti che possano vantare un'anzianità contributiva che, seppur incrementata degli anni mancanti al compimento del 70° anno di età, non permetta di maturare il requisito minimo contributivo previsto dalla L. 214/2011 (20 anni o 5 anni per chi può vantare anzianità contributive decorrenti solo dal 01/01/1996);

Considerato le fattispecie di cui ai punti c) e d), sono state oltretutto confermate dalla Presidenza gc/Ferma Angela

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - con il parere n. 15888 del 04/04/2013;

Considerato ancora che, come indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica sia con la citata circolare n. 2/2001 che con il parere 15888/2013, l'anzianità contributiva del dipendente va verificata non solo nella gestione di attuale iscrizione, ma in tutti gli enti previdenziali di riferimento mediante la consultazione delle banche dati presso l'ente previdenziale di riferimento, al fine di verificare il momento di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva;

Accertato che la dipendente Sig.ra Angela Ferma nata il 15/04/1949 - *ausiliario specializzato* - in data 15/04/2014 ha compiuto il limite di età ordinamentale (65 anni) per l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro;

Che la predetta dipendente è assoggettata al sistema pensionistico *"misto"* per cui l'anzianità minima contributiva per l'accesso alla pensione di vecchiaia è quello previsto dall'art. 24 del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011, ossia 20 anni;

Che l'anzianità contributiva che la dipendente può vantare nella gestione pubblica è insufficiente alla maturazione di un autonomo diritto a pensione;

Che, pertanto, ai sensi e per gli effetti della già richiamata circolare n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, questa Azienda con nota prot. n. 23010 del 18/11/2014 ha richiesto al Casellario delle Posizioni Assicurative (c/o la sede provinciale INPS di Ragusa) l'Estratto Conto Integrato (E.C.I.) di tutti i periodi assicurativi risultati nelle varie gestioni previdenziali;

Visto l'E.C.I. della Sig.ra Angela Ferma pervenuto in data 07/01/2015 dal quale si rileva che tutti i periodi assicurativi complessivamente considerati sono insufficienti alla maturazione, entro il compimento del 70° anno di età, del requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia;

Considerato, pertanto, che, avendo il dipendente già superato il limite di età ordinamentale, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate, questa Azienda deve risolvere il rapporto di lavoro;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento per la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/08/2015, prot. n. 1312 del 27/01/2015;

Considerato che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane;

Sulla base del presente schema di deliberazione predisposto dalla la Direzione Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, per quanto di propria competenza;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario, per quanto di propria competenza;;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- Risolvere dal 01/08/2015 il rapporto di lavoro, per raggiunti limiti di età, della dipendente sig.ra Angela Ferma nata il 15/04/1949;
- Dichiarare, dal 01/08/2015, vacante in dotazione organica il posto occupato dalla dipendente.

Direzione Affari Generali, Sviluppo
Organizzativo e Risorse Umane
Il Dirigente
Dott.ssa Maria Schinina

